

L'Agenzia delle entrate analizza a 360° la disciplina del servizio di car pooling

Auto aziendali a fisco alternato

Irrilevanza del reddito per i dipendenti. Fee imponibili

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E CHIARA DE LEITO

Il servizio di auto aziendali condivise, messe a disposizione dei lavoratori dal datore, non genera reddito da lavoro dipendente; non è neanche soggetto a Iva il compenso percepito dai driver, mentre le fee riconosciute alla società che gestisce la piattaforma digitale sono rilevanti ai fini Ires e Iva. Sono alcuni dei chiarimenti forniti, in una recente risposta a interpello (la n. 461 del 31 ottobre 2019) dall'Agenzia delle entrate, che si è occupata degli aspetti fiscali del servizio di car pooling offerto da una società ai propri dipendenti. Il documento di prassi analizza a 360° la fiscalità di questo innovativa realtà economica.

Caratteristiche generali del car pooling. Il car pooling, noto anche come «auto condivisa», rappresenta una delle più rilevanti novità del panorama nazionale in termini di mobilità sostenibile. Infatti, la condivisione di automobili private tra un gruppo di persone consente la riduzione dei costi pro capite sostenuti per l'uso dell'auto-veicolo (per esempio, costi di carburante, pedaggi, parcheggio, manutenzione) e ha effetti positivi sulla diminuzione del traffico e dell'inquinamento.

Lo schema tipico prevede un conducente, detto anche driver, che condivide con altri un itinerario mettendo a disposizione i posti disponibili a bordo della propria auto a fronte di un contributo alle spese di viaggio e gestione del veicolo. Negli ultimi anni, si sono sviluppate diverse piattaforme che, dietro pagamento di una fee, consentono l'incontro tra offerta e domanda. L'utilizzo di questo sistema di trasporto si è sempre più affermato anche in contesti lavorativi, anche grazie agli incentivi riconosciuti dalle aziende ai lavoratori che utilizzano tale sistema di mobilità.

La rilevanza fiscale del fenomeno. La caratteristica principale del car pooling è quella di essere un sistema di trasporto non professionale basato sull'uso condiviso di veicoli privati. Quindi, in linea di principio, nella misura in cui i driver percepiscono esclusivamente un rimborso dei costi di viaggio, anche determinato in misura forfettaria, deve escludersi la rilevanza reddituale di quanto percepito a fronte del servizio reso. Tuttavia, quando il fenomeno si connota per la presenza di operatori professionali, i quali possono anche

Il car pooling aziendale	
Utilità in natura ritratte dai dipendenti	Irrilevanza reddituale
Somme percepite dai drivers	Irrilevanza reddituale
Spese sostenute dal datore di lavoro	Deducibilità limitata in quanto onere di utilità sociale
Premi/incentivi aziendali	Rilevanza reddituale per gli importi che superano euro 258,23
Compensi percepiti dalla società che gestisce la piattaforma web	Rilevanti ai fini Ires e Iva

agire in veste di intermediari o promotori, i risvolti fiscali sono potenzialmente molteplici.

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate. Con la risposta a interpello n. 461, pubblicata lo scorso 31 ottobre 2019, l'Agenzia delle entrate ha preso posizione in maniera compiuta sul punto per la prima volta.

Il documento di prassi ha riscontrato l'istanza di un operatore professionale («Alfa») che gestisce una piattaforma web per la gestione di un servizio di car pooling e offre i propri servizi ad aziende («Committenti») che intendono incentivare l'uso condiviso dell'auto tra i propri dipendenti. In particolare, Alfa ha chiesto un parere in merito ai seguenti temi:

1) trattamento fiscale delle utilità in natura ritratte dai dipendenti delle committenti in ragione del servizio di car pooling gestito tramite la piattaforma di Alfa;

2) deducibilità dal reddito d'impresa dei costi sostenuti dalle committenti per i servizi offerti da Alfa;

3) trattamento fiscale delle somme percepite dai driver;

4) obblighi di fatturazione dei corrispettivi dovuti dagli utenti per l'utilizzo della

piattaforma digitale;

5) trattamento fiscale dei premi/incentivi aziendali erogati dalle committenti ai propri dipendenti in ragione dell'utilizzo del servizio di car pooling aziendale offerto tramite la piattaforma gestita da Alfa.

Le utilità e le somme percepite dagli utilizzatori del servizio di car pooling aziendale. L'Agenzia delle entrate ha anzitutto chiarito che il servizio offerto dalle aziende ai propri lavoratori dipendenti non può essere qualificato alla stregua di una prestazione di trasporto fornita dal datore di lavoro ed esclusa dalla formazione del corrispondente reddito ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. d) del Dpr n. 917/1986. Il datore di lavoro si limita, infatti, a mettere a disposizione dei dipendenti la piattaforma informatica di gestione del servizio di car pooling e non ha alcun rapporto con il vettore. Secondo l'Amministrazione le utilità ritratte dai dipendenti dal servizio di car pooling aziendale si qualificano quali servizi offerti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreative, e non

rilevano ai fini reddituali per i beneficiari ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f) del Tuir. L'Agenzia delle entrate ha poi confermato l'irrelevanza ai fini del reddito da lavoro dipendente delle somme percepite dai driver a titolo di condivisione delle spese di viaggio, qualificandole «meri accordi tra privati».

Inoltre, in considerazione del fatto che i driver non agiscono in veste di operatori economici è stato escluso l'assoggettamento a Iva delle somme percepite.

La deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute dal datore di lavoro. Il documento di prassi in commento non riconosce una deducibilità integrale dal reddito d'impresa dei costi sostenuti dalle aziende per i servizi di car pooling offerti attraverso la piattaforma digitale gestita da Alfa. Dal momento che, secondo l'Agenzia delle entrate, il servizio messo a disposizione del datore di lavoro risponde alle finalità di cui all'art. 100, comma 1, del Tuir, i corrispondenti costi sono qualificati come «oneri di utilità sociale» deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipen-

dente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

I premi/incentivi aziendali. Può poi accadere che l'azienda eroghi premi o incentivi, sotto forma di buoni carburante o altri benefit, commisurati all'utilizzo del servizio di car pooling. In forza del principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, l'Agenzia delle entrate ha concluso che tali valori concorrono integralmente alla formazione del reddito se di importo superiore a euro 258,23 per periodo d'imposta (art. 51, comma 3, Tuir). Pertanto, rispetto a tale provento, sorge anche l'obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare le ritenute a titolo d'acconto.

Per la società erogante, anche tali costi sono qualificabili come «oneri di utilità sociale», deducibili quindi per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Le fee riconosciute alla società che gestisce la piattaforma digitale attraverso cui si realizza il servizio. Non vi è alcun dubbio che la società istante, che gestisce la piattaforma web punto di incontro tra offerta e domanda, svolge un'attività economica. Pertanto, i compensi percepiti per la remunerazione dei servizi di organizzazione del viaggio, addebito/accredito delle spese di viaggio tra driver e passeggeri, sono integralmente rilevanti sia ai fini Ires sia ai fini Iva. L'Agenzia delle entrate ha poi precisato che l'Iva è esigibile, ordinariamente, all'atto del pagamento del corrispettivo e che nulla impedisce di emettere una fattura cumulativa che indichi in dettaglio le operazioni effettuate e divenute esigibili nel mese di riferimento.

© Riproduzione riservata

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

Fisco

CONSOLIDATO

Sufficiente la dichiarazione integrativa per il quadro OP perché sia efficace il consolidamento (Agenzia delle entrate risp. Interpello n. 488 del 15/12/2019)

CREDITO RICERCA E SVILUPPO

Riconosciuto il costo del lavoro del dipendente distaccato (Agenzia delle entrate risp. Interpello n. 485 del 14 novembre 2019)

CORRISPETTIVI

Obbligatorio invio telematico dei corri-

spettivi anche per vendite al dettaglio da parte di istituti di vendite giudiziarie (Agenzia delle entrate risp. Interpello n. 489 dell'11 novembre 2019)

SERVIZI

Per servizi ristoranti e alberghi resi ad agenzie di viaggio obbligo di emettere fattura (Agenzia delle entrate risp. Interpello n. 486 dell'11 novembre 2019)

IVA DI GRUPPO

I soggetti extra Ue non possono aderire alla procedura (Agenzia delle en-

trate principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019)

DETRAZIONI FISCALI

Istituiti i codici tributo per compensare in F24 il credito dei fornitori per ecobonus e sisma bonus (Agenzia delle entrate risoluzione n. 96/e del 20 novembre 2019)

CODICI TRIBUTO

Istituito il codice tributo per utilizzo del credito per l'ammodernamento degli impianti calcistici (Agenzia delle entrate risoluzione n. 95/e del 20 novembre 2019)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7